



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caccamo e Saverio Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento,

previa sospensiva dell'efficacia:

- del Provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS-, di revoca/disdetta per inadempienza contrattuale dell'appalto per la gestione della Rivendita Speciale ferroviaria di generi di monopolio -OMISSIS- e dell'annessa Ricevitoria del lotto -OMISSIS-, ubicata in -OMISSIS-, notificato alla sig.ra -OMISSIS-, quale titolare/gestore della suddetta Rivendita Speciale con annessa Ricevitoria del lotto, a mezzo pec in data 11.9.2023;
- di ogni atto al detto provvedimento connesso, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente è gestore della Rivendita Speciale Ferroviaria di generi di monopolio -OMISSIS-, con annessa Ricevitoria del lotto -OMISSIS- ubicata in -OMISSIS-, in forza dei contratti a trattativa privata n. -OMISSIS- del 21.11.2022, approvato con decreto n. -OMISSIS- del 21.11.2022 e n. -OMISSIS- del 21.11.2022, approvato con decreto n. -OMISSIS- del 21.11.2022, per il periodo decorrente dal 09.08.2022 al 30.06.2026, ai sensi ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art.19, penultimo comma della Legge 22.12.1957 n. 1293.

Il citato contratto a trattativa privata n. -OMISSIS- prevede l'obbligo a carico del gestore di corresponsione della somma "una tantum" pari ad Euro 28.320,00, di cui euro 2.701,00 da pagare contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed i rimanenti euro 25.619,00 da versare in undici rate mensili di euro 2.329,00.

Con nota di sollecito bonario prot. n. -OMISSIS- del 14.7.2023, l'ADM contestava il mancato pagamento delle rate "una tantum" di maggio, giugno e luglio 2023.

In data 22.8.23, la ricorrente provvedeva al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2023.

Con nota prot. n.-OMISSIS- del 29.8.2023, l'ADM: contestava alla ricorrente il perdurare della morosità per i mesi di maggio, giugno e luglio 2023, richiedendo altresì il pagamento, in unica soluzione, anche delle mensilità dell'"una tantum"

relativa ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2023; comunicava alla ricorrente di aver avviato nei suoi confronti il procedimento disciplinare per mancato pagamento dell'una tantum" nonché di revoca della rivendita e della ricevitoria lotto.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, sul presupposto dell'inadempienza contrattuale consistente nel mancato pagamento delle rate "una tantum", l'ADM disponeva la revoca/disdetta dell'appalto per la gestione della Rivendita Speciale ferroviaria di generi di monopolio -OMISSIS- nonché dell'annessa Ricevitoria del lotto -OMISSIS-.

Infine, con versamenti effettuati in data 12 settembre 2023, la ricorrente saldava le rimanenti rate relative alle mensilità di agosto, settembre ed ottobre.

La ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, impugnava il provvedimento di revoca/disdetta da ultimo menzionato lamentando: la violazione dell'art. 34 della L.1293/1957, la fattispecie in esame non rientrando in nessuno dei casi di revoca ivi contemplati; la violazione dell'art. 94 del DPR n.1074/ 1058, avendo l'Amministrazione omesso di concedere il prescritto termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni sugli addebiti contestati; la violazione del principio di proporzionalità; l'eccesso di potere per sviamento consequenziale al travisamento fattuale, avendo l'Amministrazione adottato il provvedimento sul presupposto erroneo della perduranza dello stato di morosità; la illegittimità della revoca del contratto di concessione Ricevitoria del Lotto, non essendo ascrivibile alcuna infrazione rispetto allo stesso.

L'amministrazione si è costituita con atto depositato in data 20 ottobre 2023, chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa, infine, è stata chiamata alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023 in seno alla quale il Collegio ha preannunciato l'intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni dell'art. 60 c.p.a.

Il Collegio ritiene fondati gli assorbenti motivi con i quali la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 34 della L.1293/1957 e la ricorrenza della figura sintomatica dell'eccesso di potere rappresentata dal travisamento fattuale.

Quanto al primo motivo, va evidenziato che l'art. 34 della L.1293/1957 enuclea le fattispecie in presenza delle quali l'Amministrazione può procedere alla disdetta del contratto d'appalto o alla revoca della gestione delle rivendite.

Il caso descritto non è sussumibile in nessuna delle stesse.

In particolare non risulta configurata la fattispecie prevista dall'art.34, co. 1 n. 7 della L. 1293/1957 che l'Amministrazione pone, come si evince dalla memoria depositata in data 20 ottobre 2023, a fondamento del provvedimento gravato.

Tale disposizione, che va a sanzionare il *“pagamento dei generi di monopolio e dei canoni, effettuato in maniera diversa da quella prescritta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione”*, richiede, infatti, che sia derivato in capo all'ente pubblico un documento che, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha indicato in motivazione, né emerge aliunde; invero, ancor prima del 29.8.2023, ossia della data di adozione del provvedimento impugnato, la ricorrente aveva già provveduto al pagamento delle mensilità di maggio, giugno e luglio 2023, come risulta dalle quietanze di versamento su mod. F24 datati 22.8.2023 (vds. doc. 7 di parte ricorrente).

Ciò, oltre a costituire il motivo per cui il Collegio ritiene insussistente la fattispecie di cui all'art.34, co. 1 n. 7 della L. 1293/1957, costituisce altresì la ragione per cui si ritiene fondato anche il motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta il vizio di eccesso di potere per travisamento fattuale.

Le quietanze appena richiamate, infatti, comprovano che il provvedimento impugnato sia stato adottato dall'Amministrazione resistente sulla base del presupposto erroneo della persistente morosità, alla data dell'11.9.2023, relativa ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023.

Va peraltro precisato che, sebbene l'elenco di cui all'art. 34, comma 1, n. 7, l. n. 1293 del 1957 non sia tassativo, tanto che, secondo un insegnamento giurisprudenziale (si veda ad es., Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3195), l'Amministrazione ha la facoltà di prevedere, oltre a quelle previste dall'art. 34 della legge n. 1293 del 1957, ulteriori ipotesi di revoca in sede di disciplina convenzionale del rapporto concessorio, rispetto alle quali il gestore manifesta il proprio consenso mediante la sottoscrizione del contratto, nel caso di specie non è dato ravvisare alcuna ipotesi di revoca "pattizia", poiché nella concessione oggetto di causa, in relazione all'inadempimento o al ritardo o all'inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dell'"una tantum", le parti non hanno previsto espressamente la conseguenza della revoca da parte della P.a.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Nondimeno, alla luce delle peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Nasini, Presidente FF

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Andrea Gana, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Zampicinini

IL PRESIDENTE
Paolo Nasini

IL SEGRETARIO